

Infostudio lavoro

N. 37 del 04.08.2021

Controllo del Green pass e delega ai lavoratori: come procedere

Gentile Cliente,

dal prossimo 6 agosto sarà obbligatorio presentare il green pass per poter accedere ad alcuni servizi ed attività.

Ma come bisogna procedere per il controllo, chi se ne occupa e soprattutto cosa deve sapere?

Le norme di riferimento spaziano dal DPCM dello scorso 17 giugno alle regole previste dal GDPR e prevedono sanzioni rilevanti per il datore di lavoro.

Vedremo insieme come procedere, passo passo.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
<i>Dove sarà obbligatorio</i>	<i>2</i>
<i>Come funziona la verifica del green pass.....</i>	<i>3</i>
<i>Che contenuti deve avere la delega per il controllo del green pass?</i>	<i>3</i>

Premessa

Dal prossimo 6 agosto 2021 sarà obbligatorio presentare il green pass per poter accedere ad alcuni servizi ed attività.

Tuttavia il controllo del Green pass deve avere alcuni requisiti espressamente previsti dalla norma, fra cui il controllo tramite app VerificaC19 e la nomina formale ai lavoratori, che devono essere istruiti sulle modalità di controllo dei dati dei clienti che accedono ai locali.

Il mancato rispetto delle disposizioni prevedono sanzioni amministrative di importo variabile, così come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679;

Dove sarà obbligatorio

A far data dal **6 agosto 2021** il Green pass deve essere mostrato da tutti i cittadini **di età superiore ai 12 anni**:

- ✓ **servizi per la ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio **per consumo al tavolo al chiuso**; in zona bianca si dovrà presentare il green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie al chiuso e **sedersi al tavolo. Non sarà necessario** il green pass **per chi sta all'aperto. Non sarà necessario** il green pass **per le consumazioni al bancone**;
- ✓ spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- ✓ musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- ✓ **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere**, anche all'interno di strutture ricettive, **limitatamente alle attività al chiuso**;
- ✓ sagre e fiere, convegni e congressi;
- ✓ centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- ✓ centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- ✓ strutture sanitarie e RSA;
- ✓ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ✓ concorsi pubblici.

Al momento treni e trasporti pubblici non sono soggetti al Green Pass, l'argomento sarà affrontato dal Governo nelle prossime settimane, richiedendo anch'esso provvedimenti specifici.



OSSERVA - Le disposizioni **non si applicano** ai soggetti **esclusi per età** dalla campagna vaccinale e ai **soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Come funziona la verifica del green pass

Le modalità di controllo del green pass sono previste dal DPCM 17 giugno 2021 all'art.13, come espressamente richiamato dal D.L. 105 del 23.07.2021.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del qr-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l'intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

Non tutti i lavoratori possono richiedere il green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.



L'art. 13 comma 4 infatti precisa che *"i soggetti delegati [...] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica"*.

Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell'ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

la consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un'attività di formazione a carattere pratico.

Che contenuti deve avere la delega per il controllo del green pass?

FAC SIMILE DI DELEGA

Carta intestata aziendale
premessi

- che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni cliente prima di accedere ai locali;
- che lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;
- che le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70.

INCARICA

(nome del lavoratore incaricato)

Ad effettuare le verifiche relative al green pass dei clienti che accedono ai locali.

A tale scopo lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1. per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'impresa/ente, utilizzando solo ed esclusivamente la app VerificaC19;
2. le operazioni di controllo consistono in:
 - a. verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del qr-code;
 - b. utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare

l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione;

c. conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

3. Nota bene: in base alle previsioni normative, l'intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica;
4. Nota bene 2: se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.
5. è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
6. è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
7. non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;
8. è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
9. nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l'ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro;
10. tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
11. far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
12. è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass.

L'incarico ha durata fino al termine dell'obbligo di controllo del green pass o fino a revoca del datore di lavoro.

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass

↳ <https://www.dgc.gov.it/web/>